



Comune di Tradate

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CONSULTE CITTADINE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18 luglio 2013

Art.1 - Fonte normativa e finalità

1.1 Il consiglio comunale adotta il presente regolamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000.

1.2 L'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 54 dello Statuto Comunale – "Partecipazione Popolare", valorizza le forme di partecipazione e di cooperazione sociale tra i cittadini promuovendo forme di consultazione per la programmazione di attività di pubblico interesse.

1.3 Le consulte cittadine promuovono la partecipazione democratica al fine di acquisire proposte e pareri in ordine alle funzioni amministrative di competenza comunale.

Art.2 - Istituzione delle consulte cittadine

2.1 Le consulte cittadine sono organismi rappresentativi delle realtà territoriali in ambito comunale e promuovono la partecipazione democratica e l'iniziativa dei cittadini.

2.2 Le proposte e i pareri, approvati a maggioranza dei presenti, sono inoltrate al Sindaco, all'Assessore alla Partecipazione, al Presidente del Consiglio comunale, ai Capigruppo consiliari.

Art.3 - Ambiti territoriali delle consulte cittadine

3.1 Il territorio comunale è suddiviso in n.7 consulte, così come da mappa allegata al presente regolamento.

Art.4 – Composizione e coordinamento delle consulte cittadine

4.1 Ogni consulta cittadina è formata da tutti i residenti nelle zone individuate dalla mappa di cui all'art. 3 del presente regolamento, che abbiano compiuto 16 anni di età.

4.2 I residenti della consulta, convocati dal sindaco con apposito avviso pubblico in cui è fissato il luogo, la data e l'ora della riunione, eleggono direttamente un coordinamento formato da cinque componenti che dura in carica un anno.

4.3 In caso di candidature al coordinamento superiori al numero dei componenti, la consulta procede all'elezione degli stessi.

4.4 E' facoltà del coordinamento nominare un proprio coordinatore quale portavoce presso gli organi comunali, le associazioni, i cittadini.

4.5 La carica di consigliere comunale o di componente della giunta comunale è incompatibile con la nomina a componente del coordinamento.

4.6 I titolari di contratti per la gestione di servizi comunali, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, sono ineleggibili quali componenti del coordinamento delle Consulte Cittadine

Art.5 - Attività delle consulte cittadine

5.1 Il coordinamento convoca la consulta almeno semestralmente e comunque ogni qualvolta si renda necessario, al fine di esaminare argomenti di interesse cittadino e formulare proposte da inoltrare agli organi comunali; il coordinamento è inoltre tenuto a convocare l'assemblea su richiesta di almeno 20 cittadini entro 10 giorni dalla stessa.

5.2 Il coordinamento si impegna a promuovere la massima pubblicità sul territorio in relazione alla propria attività e alle iniziative da intraprendere.

5.3 Al coordinamento viene trasmesso, per conoscenza, l'avviso di convocazione delle commissioni consiliari e del consiglio comunale con i relativi ordini del giorno.

5.4 I componenti del coordinamento hanno diritto di intervento in sede di commissione consiliare in relazione ai provvedimenti inerenti il territorio della consulta.

Art. 6 - Riunioni delle Consulte cittadine

6.1 Le riunioni della consulta devono svolgersi in luogo pubblico e devono essere pubblicizzate in modo diffuso sul territorio di appartenenza.

6.2 Il sindaco, l'Assessore alla partecipazione, i capigruppo consiliari devono essere informati almeno una settimana prima della riunione della consulta.

6.3 il coordinamento deve redigere un verbale sintetico della riunione di consulta riportando le determinazioni assunte.